

Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione – Cass. n. 16439/2021

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_391

corte

cassazione

16439

2021